



CORTE DEI CONTI

COMUNE DI QUINTANO
(Provincia di Cremona)
22 GIU. 2018
Cat. Classe M
Fascicolo

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al Dirigente dell'Area Risorse
Finanziarie

E p.c.

all'Organo di Revisione
economico-finanziaria
del Comune di Quintano (CR)

Prot. 0006764-21/06/2018-SC_LOM-T87-P

Oggetto: ARCHIVIAZIONE CON RILIEVI - Rendiconto dell'anno 2015 (art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamati dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 21.3).

A chiusura del processo istruttorio avviato con la nota n. 0006003 del 5 giugno 2018, questa Sezione di controllo dispone l'archiviazione in riferimento al rendiconto in oggetto indicato.

Tuttavia, meritevole di rilievo è la stima di accantonamento dedicata al FCDE al 31.12.2014, deliberata in sede di riaccertamento straordinario dei residui. Difatti, l'importo accantonato a FCDE, pari a euro 784,58, non è stato calcolato in conformità a quanto prescritto dall'esempio n. 5 dell'Allegato n. 4/2 al D. lgs. n. 118/11. Quest'ultimo, con riferimento all'accantonamento del FCDE in sede di rendiconto, prescrive i seguenti passaggi:



CORTE DEI CONTI

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

A tal fine si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; Come è possibile evincere dal passo sopra riportato, estratto direttamente dall'Allegato n. 4/2, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi va calcolata con riferimento alle entrate individuate dall'ente come di dubbia esigibilità.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario



CORTE DEI CONTI

incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della spesa nel bilancio di previsione.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, è rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilità. La rideterminazione del fondo è effettuata con le stesse modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera e), del presente decreto, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

Il Comune di Quintano ha individuato la tipologia di tributi "Tarsu, Tia, Tari" quali crediti di dubbia esigibilità. Tuttavia, a fronte di una media di non riscosso dell'ultimo quinquennio del 59,85%, su euro 17.513,00 di residui attivi relativi a tale tipologia, il Comune ha accantonato in sede di riaccertamento straordinario dei residui la somma di 784,58 euro anziché di 10.481,53 euro.

Considerato che, complessivamente valutato, l'importo del FCDE definitivamente accantonato a rendiconto 2015 appare sufficientemente cospicuo (€ 21.164,44) in relazione all'accantonamento previsto a inizio anno (€ 5.631,97) alla luce dei residui attivi facenti capo all'ente in esame, non si è ritenuto necessario sottoporre la circostanza sopra dettagliata al Collegio.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Magistrato Istruttore
Cons. Giampiero Maria Gallo



CORTE DEI CONTI

